REG.	
------	--

COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE				
TF	TRA IL COMUNE DI FANANO E				
	PER LA SPONSORIZZAZIONE DELL'EVENTO				
	IN DATA				
	SCRITTURA PRIVATA				
	L'anno duemila il giorno () del mese				
di	, in Fanano presso la Residenza Municipale, con la				
pre	esente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,				
	TRA				
1)	Il COMUNE DI FANANO, con sede in Fanano (MO), Piazza G.				
	Marconi n. 1 - C.F. e P.IVA 00562780361, rappresentato				
	da, nato a				
	() il domiciliato ai fini del presente atto presso la				
	sede del Comune, in qualità di Responsabile dell'Area				
	, il quale dichiara di agire esclusivamente in				
	nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, di				
	seguito denominato "sponsee";				
	Е				
2)	, con sede in (), Via				
	n – C.F. e P.IVA				

	legalmente rappresentato da,
	nato a, che ai fini del
	presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la
	suindicata sede, il quale interviene nella sua qualità di
	, di seguito denominato "sponsor";
Vi	sti:
_	l'art. 43 della L. n. 449/1997, l'art. 28, c. 2 bis della L. n. 448/1998
	e l'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
_	gli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
_	il Regolamento per la disciplina e la gestione delle
	sponsorizzazioni approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del
	05.08.2013;
_	la determinazione n del con la quale è
	stato approvato l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni
	per eventi, manifestazioni ed iniziative ricreative, culturali e
	sportive che saranno realizzati dal Comune di Fanano nel corso
	dell'anno 2023" (di seguito "avviso"), il calendario degli eventi, il
	fac simile di istanza/offerta e lo schema - tipo del presente
	contratto:

Premesso:

- che le citate norme consentono alle Amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;
- che a seguito della pubblicazione dell'avviso sopra richiamato lo sponsor ha formulato offerta per sponsorizzazione

finanziaria/tecnica/mista (specificare) dell'evento
che si svolgerà a Fanano il
;
- che con determinazione n del è
stata approvata la sponsorizzazione offerta dallo sponsor a fronte
dell'impegno da parte dello sponsee di eseguire le
controprestazioni descritte nell'avviso e riportate al successivo art.
4.
Tutto ciò premesso, lo sponsee, come sopra rappresentato e lo
sponsor come sopra rappresentato, convengono e stipulano quanto
segue:
ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente accordo.
ART. 2 - Il presente contratto di sponsorizzazione ha per oggetto il
rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione
finanziaria/tecnica/mista (specificare) tra lo sponsee e lo sponsor
finalizzato al sostegno dell'evento
che si svolgerà in Fanano il
ART. 3 – Il presente contratto decorre dal momento della sua
sottoscrizione sino all'esaurimento delle obbligazioni previste per
entrambe le parti.
Lo sponsor, anche dopo la decorrenza del termine di durata del
contratto, potrà utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne
di comunicazione, pubblicità e marketing, inserendo lo stemma del
Comune di Fanano accompagnato dalla dicitura "Sponsor del

Comune	di	Fanano	per	l'evento		del
		", pre\	∕ia valu	utazione dei	contenuti e dei	materiali
da parte d	ello s	ponsee.				

ART. 4 – Lo sponsee si obbliga:

- ad associare il logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su notiziari, web e social, spot radiofonici, etc) prodotti per l'evento sponsorizzato, se e in quanto divulgati da parte dello sponsee stesso in relazione all'evento;
- a dare evidenza allo sponsor in occasione di conferenze stampa dedicate all'evento sponsorizzato;
- a garantire un ritorno di immagine nei comunicati stampa correlati all'evento sponsorizzato;
- a consentire, previa approvazione, di installare impianti pubblicitari, affiggere manifesti, distribuire brochure informative ed analogo materiale di comunicazione nei locali/nelle aree sede dell'evento sponsorizzato. Tutti i materiali sono a spese e cura dello sponsor con esonero totale dello sponsee da ogni responsabilità in merito a eventuali danni a cose o persone

derivanti da difetti nell'esecuzione. In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma del Comune di Fanano, il logo/marchio/nome dello sponsor dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto allo stemma. Al termine del presente contratto lo sponsor è tenuto alla rimozione di tutti gli eventuali impianti pubblicitari installati.

	installati.
_	eventuali ulteriori forme di controprestazioni collaterali
	(specificare)
ΑF	RT. 5 – Lo sponsor si impegna a corrispondere allo sponsee una
sp	onsorizzazione:
_	di natura finanziaria di € (di cui
	€ per il corrispettivo ed € per IVA). Il
	pagamento sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla emissione
	della fattura da parte del Comune di Fanano, mediante la
	piattaforma PagoPA – Servizio "Proventi da sponsorizzazioni"
	accessibile dalla homepage del sito istituzionale
	www.comune.fanano.mo.it con causale "Sponsorizzazione per
	evento del". Gli
	obblighi dello sponsee sono sospensivamente condizionati
	all'effettivo versamento della sponsorizzazione;
_	di natura tecnica (descrivere) del
	valore economico pari ad €
_	di natura mista (descrivere)
	comprendente una parte finanziaria di €

(di cui € per il corrispettivo
ed € per IVA) ed una tecnica (descrivere)
del valore economico pari ad €
Il pagamento della parte finanziaria
sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla emissione della fattura
da parte del Comune di Fanano, mediante la piattaforma PagoPA
- Servizio "Proventi da sponsorizzazioni" accessibile dalla
homepage del sito istituzionale www.comune.fanano.mo.it con
causale "Sponsorizzazione per evento
del". Gli obblighi
dello sponsee sono sospensivamente condizionati all'effettivo
versamento della parte finanziaria della sponsorizzazione.

L'entità delle sponsorizzazioni, sia finanziarie, sia tecniche, sia miste, non potranno subire variazioni rispetto a quanto offerto, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo giudicato inferiore a quello previsto.

Lo sponsor è altresì tenuto:

- a trasmettere al Comune, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, il logo/marchio/nome da promuovere su supporto informatico in formato idoneo alla riproduzione;
- all'eventuale pagamento dell'imposta sulla pubblicità nella misura vigente e di altre imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti all'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

ART. 6 – Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine

all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il foro competente è quello di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

- ART. 7 E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, lo sponsee si riserva la facoltà di valutare la prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.
- ART. 8 Lo sponsee si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte dallo sponsor, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione del contratto dà diritto allo sponsee di provvedere a rimuovere ogni riferimento al logo/marchio/prodotto/nome dello sponsor, con eventuali spese a carico dello sponsor stesso.
- **ART. 9** Lo sponsor è direttamente responsabile verso lo sponsee e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso e dall'utilizzo del logo/marchio/nome fornito.
- **ART. 10** Ai sensi del Regolamento UE 976/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., i dati personali forniti dallo sponsor saranno utilizzati dallo sponsee in conformità alle disposizioni normative esclusivamente per le finalità collegate all'iniziativa di sponsorizzazione di cui al presente contratto.

ART. 11 - Per quanto non specificato dal presente contratto si fa
espresso rinvio alle norme e disposizioni del codice civile, ed alla
normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia. Le parti si
danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti
del presente contratto, benché ad esso non materialmente allegati,
l'Avviso pubblico approvato con determinazione n del
e l'offerta presentata dallo sponsor prot del
, conservata agli atti dello sponsee.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Fanano
Il Responsabile dell'Area
Sig
Per
II
Sig